

# Assicurazione R.C. Auto

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto  
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "AUTO PROTEZIONE"

Data ultima edizione: settembre 2022

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'Art. 2497 bis C.C.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: **numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it); PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it).**

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 905 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 486 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 174% post dividendo prevedibile, in aumento di 6 punti percentuali.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Massimali</b>	Ti teniamo indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo natante può provocare a terzi. <b>La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona</b> , indipendentemente dal numero delle vittime, e <b>di € 1.300.000 per i danni alle cose</b> , indipendentemente dal numero dei danneggiati. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio più alto.
<b>Garanzie estese</b>	Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente.
<b>Tipo di guida</b>	Il prodotto prevede la <b>Guida Libera</b> .

### OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base.


## Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Natanti pagando un premio aggiuntivo?


In aggiunta alla garanzia R.C. Natanti obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.


INCENDIO (opzionale)	
<b>Garanzie di base</b>	Copre i <b>danni materiali e diretti</b> cagionati <b>al tuo natante</b> , durante la navigazione o giacenza in acqua, compresi eventuali optional, derivanti <b>da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio</b> .
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<p><b>Estensione della garanzia incendio ai trasferimenti terrestri</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia anche durante i trasferimenti a terra del natante (incluse le soste e le giacenze) effettuati a mezzo di autoveicolo o di idoneo carrello oppure per ferrovia.</p> <p><b>Estensione della garanzia incendio al periodo di rimessaggio</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia durante il periodo di rimessaggio, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente per ricovero all'interno di box e/o rimesse di proprietà o in locazione all'Assicurato.</p> <p><b>Estensione della garanzia incendio al periodo di disarmo in porti o cantieri</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali o alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.</p> <p><b>Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:</b> ti copriamo per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del natante quando non si trova in navigazione o giacenza in acqua.</p>
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p><b>Limitazioni:</b></p> <p><b>Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:</b> ti rimborsiamo fino ad un massimo di € 155.000,<sup>00</sup> per sinistro e fino a € 15.500,<sup>00</sup> per i danni dovuti a interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.</p> <p><b>Esclusioni:</b></p> <p><b>Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave</b> e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante e i trasportati.</p> <p>L'assicurazione non è operante qualora il natante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia;</li> <li>• sia sottoposto durante la giacenza in acqua a lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ricostruzione o grandi riparazioni.</li> <li>• venga usato per contrabbando, commercio proibito o clandestino o per commettere un reato;</li> <li>• venga usato per locazione o noleggio.</li> </ul> <p><b>Sono inoltre esclusi</b> i costi per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della sua riparazione e <b>i danni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• causati da bruciature;</li> <li>• agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio;</li> <li>• ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose in uso, custodia o possesso trasportate da te o dall'assicurato;</li> <li>• indiretti, quali le spese di ricovero del natante, da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;</li> <li>• alla cucineria di ponte amovibile, a vele in genere, a cappe di protezione, tendalini e similari, a cime, cavi, ormeggi e simili, a meno che i danni siano avvenuti congiuntamente alla perdita totale del natante assicurato e, comunque, nei limiti della dotazione standard;</li> <li>• al battello di servizio (tender) non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata;</li> <li>• verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione da parte di Autorità, italiane o estere, di diritto o di fatto;</li> </ul> <p><b>e quelli provocati a seguito di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari e invasioni;</li> <li>• partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;</li> <li>• atti vandalici, eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;</li> <li>• fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.</li> </ul>


<b>FURTO (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Copre i <b>danni materiali e diretti</b> cagionati <b>al tuo natante</b>, durante la navigazione o giacenza in acqua, <b>per la perdita totale o parziale dello stesso, a seguito</b>, nell'esecuzione o in conseguenza di <b>rapina o furto (tentato o consumato)</b>.</p> <p>L'assicurazione inoltre è <b>estesa ai danni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai motori amovibili, unicamente alla condizione che gli stessi risultino stabilmente fissati all'imbarcazione assicurata mediante adeguato congegno antifurto, e sempre che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso degli stessi;</li> <li>• alle apparecchiature di bordo;</li> <li>• <b>subiti dal natante durante la navigazione abusiva successiva al furto o alla rapina.</b></li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<p><b>Garanzia contributo spese fisse</b> In caso di furto totale del natante, non seguito da ritrovamento ti riconosciamo un'indennità aggiuntiva di <b>€ 50,00</b> determinata in misura forfettaria a titolo di contributo per spese fisse annue in materia di nautica pagate e non usufruite.</p> <p><b>Estensione della garanzia furto ai trasferimenti terrestri</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia anche durante i trasferimenti a terra del natante (incluse le soste e le giacenze) effettuati a mezzo di autoveicolo o di idoneo carrello oppure per ferrovia.</p> <p><b>Estensione della garanzia furto al periodo di rimessaggio</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia durante il periodo di rimessaggio, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente per ricovero all'interno di box e/o rimesse di proprietà o in locazione all'Assicurato.</p> <p><b>Estensione della garanzia furto al periodo di disarmo in porti o cantieri</b> Puoi estendere l'operatività della garanzia quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali o alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.</p>
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p><b>Scoperto:</b> In caso di sinistro, <b>sull'importo liquidato</b> a termini di contratto <b>rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo</b> eventualmente indicati in polizza. Inoltre, <b>rimane a tuo carico uno scoperto del 25%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nel caso di furto totale del natante</b> assicurato avvenuto <b>quando lo stesso sia alla fonda</b>, cioè in giacenza in acque marine al di fuori di un porto, senza persone a bordo.</li> <li>• <b>nel caso di Estensione della garanzia furto ai trasferimenti terrestri</b></li> </ul> <p><b>Limitazioni:</b> Relativamente alle apparecchiature di bordo, agli audio-fono-visivi e al battello di servizio (tender) l'assicurazione è prestata <b>fino al 5% del valore</b> del natante al momento del sinistro, con il massimo di <b>€ 1.100,00</b> per sinistro. Il furto totale del battello di servizio (tender) è indennizzabile unicamente se conseguente al furto totale dell'imbarcazione principale assicurata. Ti copriamo per i danni alle dotazioni di sicurezza e per i danni agli audio-fono-visivi esclusivamente se il furto è avvenuto con effrazione o scasso dei locali o vani del natante chiusi a chiave.</p> <p><b>Esclusioni:</b> <b>Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave</b> e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante e i trasportati. L'assicurazione non è operante qualora il natante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• venga usato per contrabbando, commercio proibito o clandestino o per commettere un reato;</li> <li>• venga usato per locazione o noleggio.</li> </ul> <p><b>Sono inoltre esclusi</b> i costi per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della sua riparazione e <b>i danni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>subiti alle parti meccaniche dal natante durante la navigazione abusiva successiva al furto o alla rapina;</b></li> <li>• arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;</li> <li>• ai motori amovibili staccati dall'imbarcazione assicurata o non stabilmente fissati mediante adeguato congegno antifurto;</li> <li>• ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose in uso, custodia o possesso trasportate da te o dall'assicurato;</li> <li>• indiretti, quali le spese di ricovero del natante, da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;</li> <li>• alla cucineria di ponte amovibile, a vele in genere, a cappe di protezione, tendalini e similari, a cime, cavi, ormeggi e simili, a meno che i danni siano avvenuti congiuntamente alla perdita totale del natante assicurato e, comunque, nei limiti della dotazione standard;</li> <li>• al battello di servizio (tender) non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata;</li> <li>• verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione da parte di Autorità, italiane o estere, di diritto o di fatto;</li> </ul>


	<p><b>e quelli provocati a seguito di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari e invasioni;</li> <li>• partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;</li> <li>• atti vandalici, eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;</li> <li>• fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.</li> </ul>
--	--


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> <b>Tu o il proprietario</b> del natante <b>dovete comunicare</b> il sinistro <b>entro 3 giorni</b> all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. Devi indicare la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).
	<b>Assistenza diretta/in convenzione</b> Non previsto.
	<b>Rimborso del sinistro per evitare il malus</b> Non previsto.
	<b>Gestione da parte di altre imprese</b> Non previsto.
	<b>Prescrizione</b> I <b>diritti</b> derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento <b>si prescrivono in 2 anni</b> .
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'impresa deve formularti un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano <b>da 30 a 90 giorni</b> dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, tu e l'assicurato avete il diritto di prendere in visione i relativi atti.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
<b>Rimborso</b>	In caso di annullamento del contratto hai diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Natanti già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta anche per i rischi accessori (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto del contraente al ripensamento dopo la stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Hai il diritto di risolvere il contratto ad esempio in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina del natante.



## A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto “multi garanzia” rivolto a chi vuole assicurare il suo natante da eventuali danni subiti o da quelli che lo stesso può provocare ad altri durante la navigazione.



## Quali costi devo sostenere?

### – Costi di intermediazione:

le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all’Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 10,2% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

### – Compensi:

il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’Agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All’impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet <b>www.axa.it</b> “sezione Contatti”. Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: • mail: <b>reclami@axa.it</b> • pec: <b>reclami@axa.legalmail.it</b> • posta: AXA Assicurazioni S.p.A - Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All’IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere <b>all’IVASS</b> Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <b>tutela.consumatore@pec.ivass.it</b> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS <b>www.ivass.it</b> alla sezione “per i Consumatori - Reclami”.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Puoi attivare la procedura, tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato</b> Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell’ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.</p> <p><b>Arbitrato irrituale</b> Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**